

La sospensione e l'estinzione delle relazioni consolari

La *sospensione* delle relazioni consolari può verificarsi in connessione ad una situazione che non renda più possibile il materiale persistere delle relazioni stesse.

Un caso del genere può essere conseguente alla occupazione militare dello Stato ricevente ed alla decisione della Potenza occupante di allontanare i funzionari consolari dello Stato nemico; il che mette l'ufficio consolare nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni.

Cessata la situazione che aveva determinato la sospensione, gli uffici possono tornare ad operare, senza necessità che intervenga un nuovo consenso dello Stato ricevente e senza neppure esigenza di nuovo *exequatur* qualora fossero i precedenti funzionari consolari a riaprire l'ufficio consolare. Invero, la sospensione non determina l'estinzione dell'ufficio e non pone termine al rapporto di missione consolare a suo tempo instaurato con l'*exequatur* del capo missione.

L'*estinzione* delle relazioni consolari, invece, può dipendere, per un verso, dal verificarsi di situazioni internazionali incompatibili con il mantenimento delle relazioni consolari; per altro verso, dal compimento di atti di volontà da parte dello Stato inviante o di quello ricevente finalizzati alla cessazione delle relazioni consolari.

Vanno ricomprese tra le situazioni internazionali incompatibili con le relazioni consolari e suscettibili di determinarne l'estinzione: a) l'insorgere di un conflitto armato internazionale tra Stato inviante e Stato ricevente; b) l'estinzione della personalità internazionale dello Stato inviante o di quello ricevente; c) il mancato riconoscimento del governo dello Stato inviante e di quello ricevente; d) il riconoscimento di un governo o di uno Stato antitetici rispetto allo Stato inviante o a quello ricevente (ad es., il riconoscimento di un governo insurrezionale). Esaminiamo, pertanto, le diverse fattispecie estintive indicate.

L'*insorgenza di un conflitto armato internazionale* può produrre diverse conseguenze sulla vita dell'ufficio consolare e le relazioni consolari ne possono risultare tanto sospese, quanto estinte.

Nel caso di occupazione bellica da parte di uno Stato terzo (o di una coalizione di Stati terzi) di tutto o di parte del territorio di uno Stato occorre provvedere ai servizi consolari per i cittadini dello Stato occupato che risiedono nel territorio occupato.

In proposito, l'art. 4 della IV convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 27 ottobre 1951, n. 1739) definisce le persone che rientrano nel suo campo di applicazione, la cui protezione deve essere assicurata da parte della Potenza occupante. Il secondo comma della disposizione precisa, tuttavia, che *"i cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante ed i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati persone protette fintanto che lo Stato al quale appartengono, avrà una rappresentanza diplomatica normale nello Stato in potere del quale essi si trovano"*.

Nel concetto di rappresentanza diplomatica, all'evidenza, rientra la presenza di un ufficio consolare, dato che le funzioni consolari possono essere svolte da un apposito ufficio consolare o per il tramite della cancelleria consolare di una missione diplomatica permanente. Occorre, peraltro, che la Potenza occupante consenta, durante il conflitto armato internazionale e per il tempo dell'occupazione, che gli Stati terzi mantengano una rappresentanza diplomatica nel territorio occupato.

Il che, alla luce della prassi internazionale, non sempre si verifica.

L'*estinzione dello Stato inviante o dello Stato ricevente* sembrerebbe, *prima facie*, dover comportare la cessazione delle funzioni consolari. Tuttavia, l'esame della prassi internazionale dimostra che la situazione è più complessa di quanto si potrebbe immaginare. Così, in caso di estinzione dello Stato inviante, può accadere che lo Stato ricevente, per un certo tempo, continui a riconoscere *status* consolare agli agenti dello Stato estinto.